



A Tutti i Fondi interprofessionali per
la formazione continua

c.a. Presidenti

c.a. Direttori

e, p.c. Presidenti dei Collegi sindacali

LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Formazione nelle aziende autorizzate ad espletare la propria attività, ai sensi del DPCM de 14 gennaio 2021. Chiarimenti.

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute da diversi Fondi, si precisa quanto segue.

Premesso che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, sono stati istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese aderenti ovvero delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore, come previsto e disciplinato dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, nella contemporanea accezione del *lifelong learning*, la scrivente Agenzia ribadisce che, fermo restando i contenuti del recente decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2) e relativi allegati (riferimento specifico Allegato 9 *Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 – Schede tecniche – Formazione Professionale*), salvo specifiche disposizioni previste dalle autorità competenti per territorio, ciascun Fondo, nella propria attività di valutazione delle

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500 email direzione.generale@anpal.gov.it

istanze di finanziamento delle imprese aderenti, considerata la mutevolezza dello scenario sanitario legato all'andamento del coefficiente di rischio anche a livello di singola regione, potrà riconoscere percorsi formativi presso le imprese da svolgersi in presenza, quando l'attività formativa identificabile nelle sue diverse forme come *formazione on the job*, risulti caratterizzata a titolo di esempio da attività laboratoriali o per utilizzo di attrezzature e macchinari non procrastinabili o attività non variabili nella modalità di erogazione, in analogia con quanto previsto all'articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM citato, per la didattica delle istituzioni scolastiche e per le attività formative nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio a condizione che le stesse si svolgano nel rispetto dei protocolli condivisi e sottoscritti fra il Governo e le parti sociali in merito alla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Fondo sarà direttamente responsabile e dovrà, comunque, impegnarsi a valutare puntualmente ogni aspetto legato alle modalità di erogazione dell'attività formativa, adottando misure idonee per affrontare l'attuale periodo di emergenza epidemiologica, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle Autorità nazionali e regionali in coerenza con il quadro normativo vigente.

Cordialmente

Avv. Paola Nicastro
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*